

C.C. 23/24 SENT. 100/24 REP. 191/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO HALIANO

TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente

Citudice relators

Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

net procedimento per l'aperturu della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da

CONCLUSIONI

"Per quanto esposto. Il sottoscritto professionista incaricato,

cmene

Che l'Ill,mo Sig. Giudice, verificato la sussistenza dei requisiti di cul all'artt. 268 comma 1 e 269 del Ligs. 14/2019 e verificata l'assenza di atti di frode ni creditori negli ultimi cinque anni

VOGLIA DICHIARARE aperta la procedura di liquidazione ai sensi degli arti. 268 e ss. del d.lgs. 14/2019;

NOMINARE liquidatore

DISPORRE che non possano a pena di nullità essere iniziate o prosegnite azioni cautelari o iniziate nuove procedure esecutive në essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditari aventi titolo o causa ameriore:

STABILIRE idonesi pubblicità alla domanda e alla emananda sentenzo;

ORDINARE la trascrizione della sentenza ad opera del Liquidatore;

FINSARE i limiti di cui all'art. 268 n.4 d.lgs. 14/2019 nella somma di euro 1.460,00 mensili avvero nella diversa somma ritenuta di giusticia o secondo equità, eschulendo il 50% della 13° e 14° mensilità per eventuali spese impreviste ed imprevedibili, per i motivi dettagliati in narrativa; FISSARE nel termine di tre unni a decorrere dalla semenza di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini degli artt. 268 e ss. d.lgs. 14/2019".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione



ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllato, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni seconda le seadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del C.C.I.I... Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi Avv il quale ha esposto la sua valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

✓ La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, zi sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichierata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dolla relazione del Gestore, emerge che il presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale dei debitori, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancunza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

✓ I.a competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del C.C.I.I., poiché il ricompente risiede nel Comune di ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

✓ L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore

Il debitore ed il Gestore della Crisi nominato hanno illustrato, nel corpo del ricorso, della relazione particolareggiata e della successiva integrazione richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessario per l'esame nel merito della domanda.

La relazione è, dunque, adeguatamente motivate e rispondenti ai contenuti richiesti dall'an. 269, comma 2, C.C.I.I..

✓ <u>I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento</u>

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione alleguta, il ricorrente non è imprenditore bensipensionate.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di ultre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1,



2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 C.C.I.I., il ricurrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.,

Ricorre, si sensi dell'art. 2 comma I lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddistare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulte dal confronte tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.

Risulta, in particulare, the l'esposizione debitoria complessiva è pari ud € 118.415,82, così suddivisa:

€ 62.400,00 verso per prestito personale;

€ 33.600,00 versa per prestito personale;

€ 1.994,89 verso per crexlito ceduto da.

- € 1.020,93 versu ber credito ceduto dal Comune di

€ 18.000,00 verso per canoni di affitto arretrati;

€ 1.400,00 verso per boltette arretrate.

Il patrimonio del debitore è invece costituito da:

1. crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario/postale:

titolarità del conta avente saldo positivo di € 400,98;

- titularità di avente saldo positivo di € 1.140,14;

- titolarită di avente saldo positivo di € 108,08;

crediti futuri per retribuzione e pensione: il ricorrente percepisce reddito da pensione
quantificata in € 1.180,00 netti per tredici mensilità, oltre l'importo di € 225,00 netti mensili
a titolo di pensione di reversibilità riconosciuta in favore del coniuge superstite, per un
importo complessivo netto mensile di circa € 1.405,00.

> ha allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente deve sostenere per il proprio mantenimento, quantificandole in complessivi € 1.460,00 come segue:

- € 350,00 a titolo di contributo locazione;
- € 200,00 a titolo di contributo bollette;
- € 70,00 a titolo di assicurazione e spese bollo:
- 6 250,00 a titolo di spese per henzina;



- É 100,00 a titolo di manutenzione ordinaria autovettura;
- £ 350,00 a titolo di contributo spese alimentari;
- € 80,00 a titolo di spese personali;
- € 60,00 a titolo di spese mediche.

Sulla base di quanto sopra esposto emerge la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2 comma I lett. c) C.C.I.I., puiché il suo patrimenio personale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata.

L'apertura della procedura (il liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione
controllata del patrimonio del ricorrente.

Ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett, b) C.C.I.I., il gestare designato dall'O.C.C. deve essere nominata liquidatore.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, effetto automatico del comminato disposto degli artt. 270 comma S e 150 C.C.I.L.

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui ull'art. 268 comma 4. C.C.L.L.

Dal principio di universalità, nonché dall'ant. 150 C.C.I.I. postulante il divicto di prosecuzione delle azioni individuali esecutive – si ricava, inoltre, che la quota di pensione pignorata e la quota di pensione oggetto di cessione volontaria devono essere conferiti nella procedura: diversamente opinando, si violerebbe il principio della par condicio creditorum.

Il liquidatore provvederà a svolgere ulteriori verifiche in merito all'impiego del "ricavato detta vendita dell'immobile acquisito inre successionis dalla moglie avvenuta nel 2018, pari ad E 90.000,00 circa, ... convoglioto dal signor nell'attività avviata dalla figlio CHIARA nell'ammo 2019" (cir. pagg. 8-9 della relazione particolareggiata), anche ni fini dell'eventuale esperimento dell'azione revocatoria.

Pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finche vi siano dei beni da liquidare a soddisfucimento dei creditori (anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura), salva la possibilità di proseguire nelle uttività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.



P.O.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di

procedura principale ai sensi dell'art. 26 commo 4 CCII (art. 3 regolamento 1)F. 2015/848);

- 2) nomina Giudice Delegate per la procedura il
- 3) nomina Liquidature l'Avy,
- 4) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, deveno trasmettere al liquidatore, a ntezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;
- 5) ordina al dehitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnore al liquidatore nominato tutti I beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e, in particolare, ordina all'Ente tenuto ad erogare i trattamenti pensionistici in favore di di corrispondere al liquidatore le semme mensili percepite, ivi comprese le trattenute per pignoramento e per cessione volontaria, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, ove non ritenute dal giudice delegato necessarie al muntenimento del debitore:
- 6) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli arit. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esceutiva o cautelare, anche per caediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui benì compresi nella procedura;
- dispone che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul situ internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a solveguardare la privacy per i dati sensibili, anche patrimoniali e reddituali, dei suggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione si beni immobili del debitore:
- proceda, entro trenta giorni dulla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'etenco dei creditori/iti sensi dell'art. 272 comma 1 C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni dull'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tetti
 i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione
 del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.J.;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett. d)
 C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;



informi immediatamente il Giudice Delegato dello valutazioni effettuare con riferimento agli
eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorio, restitutorie o
revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del
debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.J.L..
Manda alla Cancelleria per la comunicazione prepente della presente sentenza a parte debitrice, nonché
all'O.C.C. e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

